Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1976, n. **430**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina alla medesima facoltà dell'Università di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Messina;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università degli studi di Messina, adottate rispettivamente in data 18 gennaio 1975 e 10 marzo 1975;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico della Università degli studi di Ferrara, adottate rispettivamente in data 7 luglio 1975 e 8 ottobre 1975;

Viste le rinnovate deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università degli studi di Messina, adottate rispettivamente in data 13 novembre 1975 e 22 dicembre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Ferrara, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Ferrara, del posto di assistente ordinario già assegnato alla corrispondente cattedra e facoltà dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135;

Considerato che gli organi accademici dell'Università degli studi di Messina hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, risulta attualmente ricoperto dal dottor Alessandro Rottura e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso l'omonima cattedra e facoltà dell'Università degli studi di Ferrara;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito all'omonima cattedra e facoltà dell'Università degli studi di Ferrara.

Il dott. Alessandro Rottura, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Ferrara, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 77

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per L. 39.223.978.200, ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., ed, in particolare, l'art. 8 della legge medesima, il quale dispone che: *a*) per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'A.I.M.A., il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti; *b*) in relazione a tali anticipazioni, il Ministro per il tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito di cui determinerà il tasso d'interesse nonché la durata massima ed i termini di rimborso;

Visti i propri decreti n. 508539/66-I-12 del 17 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 77 e n. 511128/66-I-12 del 1° dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 40, con i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della citata legge n. 144, è stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per gli importi nominali, rispettivamente, di L. 15.646.000.000 e di L. 20.340.000.000, con scadenza 1° aprile 1976, e complessivamente, quindi, L. 35.988.000.000, in corrispondenza di anticipazioni per pari ammontare ottenute dalla Banca d'Italia medesima;

Visti, in particolare, gli articoli 2 dei ricordati decreti ministeriali, i quali dispongono che alla scadenza del 1° aprile 1976, qualora i certificati speciali di credito

non siano stati rimborsati per effetto dei versamenti di cui agli articoli stessi, saranno rinnovati mediante rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati di credito, al tasso d'interesse, per la durata e con termini di rimborso da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro;

Ritenuta l'opportunità, attesa l'attuale situazione, di avvalersi della predetta facoltà e quindi di procedere al rinnovo dei cennati certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia e previo accordo con questa;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria e con impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144 e degli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 508539/66-I-12 del 17 giugno 1975 e n. 511128/66-I-12 del 1° dicembre 1975 indicati in premessa, il rinnovo dei certificati speciali di credito ivi previsti mediante il rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati per un importo, in valore nominale, di L. 39.223.978.200 (trentanovemiliardiduecentoventitremilioninovecentosettantottomiladuecento) alle seguenti condizioni:

prezzo di collocamento: lire 94 per ogni cento lire di capitale nominale, al netto delle provvigioni, meno i dietimi d'interesse, da detrarre dal netto ricavo, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1976;

tasso d'interesse annuo: 9 % pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio, con decorrenza dal 1° luglio 1976;

durata: dal 1° luglio 1976 al 1° luglio 1986;

rimborso: in dieci quote annuali a partire dal 1° luglio 1977.

Art. 2.

I certificati di credito, del taglio unitario di lire 1 milione, sono raggruppati in 393 serie contrassegnate da numerazione progressiva, di cui 392 da lire 100 milioni ciascuna ed una da L. 23.978.200 e sono riuniti in 10 titoli di cui 9 da lire 3.900 milioni cadauno e uno da lire 4.123.978.200.

A richiesta, i titoli suddetti potranno successivamente essere frazionati in tagli di importo minore e comunque non inferiori ad un milione nonché riuniti fino ad un importo massimo di lire 3.900 milioni.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio recante le caselle per le annotazioni dell'avvenuto pagamento degli interessi.

Sul corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia un disegno rappresentante un campo al momento della raccolta delle messi e dei frutti, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, dall'alto verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'A.I.M.A. » « LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144 » « CERTIFICATO DI CREDITO 9 % - 1976-1986 » « V EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture per l'indicazione del numero del certificato, del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse e per l'intestazione del certificato alla Banca d'Italia.

Il corpo del titolo chiude con la citazione degli estremi del decreto ministeriale recante il rilascio dei certificati e, in fondo, con l'indicazione della data e con la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del certificato reca stampati, in alto, gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto e, in basso, il piano di ammortamento.

Il foglio recante le caselle, stampate a destra del corpo del titolo, è composto di n. 20 caselle, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Sul rovescio di tale foglio è posta, in alto, la dicitura « Annotazioni di vincolo, di tramutamento e di trasferimento ».

Su ciascuna casella sono riportati gli estremi della legge che ha autorizzato il rilascio dei certificati, il valore nominale del titolo, il tasso d'interesse, la durata dei certificati e la data di pagamento della rata semestrale d'interesse e dell'importo relativo.

La carta a fondo filigranato è colorata litograficamente in giallo avorio, le leggende del corpo del titolo e delle caselle nonché quelle contenute nel rovescio del corpo stesso sono impresse tipograficamente.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito saranno corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima rata sarà pagata il 1° gennaio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1986.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari in 10 annualità da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, secondo lo unito piano di ammortamento.

La prima annualità sarà pagata il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1986.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, dei certificati di credito, in relazione ai versamenti che affluiranno al bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'A.I.M.A. a carico della gestione finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144.

I rimborsi anticipati parziali, qualora venissero effettuati prima delle scadenze previste dal piano di ammortamento, comporteranno a carico del possessore dei certificati di credito un interesse pari a quello portato dai certificati medesimi, da calcolarsi dal giorno successivo a quello dell'incasso della somma rimborsata anticipatamente fino a quello di scadenza della rata semestrale d'interesse. L'importo relativo verrà detratto dalla semestralità o dalle semestralità d'interessi indicate nel piano di ammortamento dei certificati di credito con scadenza successiva alla data di rimborso anticipato.

In relazione ai rimborsi parziali anticipati effettuati, verrà di conseguenza automaticamente variato l'allegato piano di ammortamento dei certificati di credito.

Le occorrenti variazioni saranno altresì indicate sui titoli in parola mediante stampigliatura o apposito affogliamento.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1976 faranno carico al cap. 4671 istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 110

PIANO DI RIMBORSO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO PER L'IMPORTO IN VALORE NOMINALE DI LIRE 39.223.978.200, AL TASSO D'INTERESSE ANNUO DEL 9%, EMESSI A TERMINE DELL'ART. 2, COMMA SECONDO, DEI DECRETI MINISTERIALI N. 508539/66-I-12 DEL 17 GIUGNO 1975 E N. 511128/66-I-12 DEL 1° DICEMBRE 1975 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1971, N. 144, RECANTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'A.I.M.A.

Tale piano potrà variare in relazione a quanto disposto dall'art. 6 del decreto di autorizzazione n. 301208/66-I-12-C del 21 aprile 1976.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-1-1977	1.765.079.019	—	39.223.978.200
1-7-1977	1.765.079.019	4.123.978.200	35.100.000.000
1-1-1978	1.579.500.000	—	35.100.000.000
1-7-1978	1.579.500.000	3.900.000.000	31.200.000.000
1-1-1979	1.404.000.000	—	31.200.000.000
1-7-1979	1.404.000.000	3.900.000.000	27.300.000.000
1-1-1980	1.228.500.000	—	27.300.000.000
1-7-1980	1.228.500.000	3.900.000.000	23.400.000.000
1-1-1981	1.053.000.000	—	23.400.000.000
1-7-1981	1.053.000.000	3.900.000.000	19.500.000.000
1-1-1982	877.500.000	—	19.500.000.000
1-7-1982	877.500.000	3.900.000.000	15.600.000.000
1-1-1983	702.000.000	—	15.600.000.000
1-7-1983	702.000.000	3.900.000.000	11.700.000.000
1-1-1984	526.500.000	—	11.700.000.000
1-7-1984	526.500.000	3.900.000.000	7.800.000.000
1-1-1985	351.000.000	—	7.800.000.000
1-7-1985	351.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000
1-1-1986	175.500.000	—	3.900.000.000
1-7-1986	175.500.000	3.900.000.000	—
	19.325.158.038	39.223.978.200	

(7016)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington), in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli, con effetto dal 7 febbraio 1974;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1975, 27 maggio 1975 e 6 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7285)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lisalgene balsamo » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, in Brescia. (Decreto di revoca n. 4772/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 novembre 1949, con il quale venne registrata al n. 2617 la specialità medicinale denominata « Lisalgene balsamo » flacone × g 50 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco n. 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto ai pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lisalgene balsamo » flacone × g 50, registrata al n. 2617 in data 10 novembre 1949, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco n. 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6734)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota del 29 gennaio 1976, con la quale la camera confederale del lavoro di Rieti fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, due dei propri rappresentanti, i signori Varleno Collepiccolo ed Enrico Inches, con i signori Massimo Viotti ed Edmondo Bernardi;

Decreta:

I signori Massimo Viotti ed Edmondo Bernardi sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Rieti, quali rappresentanti della C.G.I.L., in sostituzione dei signori Varleno Collepiccolo ed Enrico Inches.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6939)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1976.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto l'art. 17 del vigente statuto del Mediocredito regionale della Toscana relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1973, con cui è stato nominato il consigliere di amministrazione, in rappresentanza dello Stato;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il rag. Rodolfo Turco Doni è nominato componente il consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, in rappresentanza dello Stato.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7156)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Riunificazione degli uffici del registro « atti privati » e « affitti » di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1969, registro n. 11 Finanze, foglio n. 172;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti privati » e « affitti » di Napoli;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti privati » e « affitti » di Napoli sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « atti privati ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « atti privati » di Napoli è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 365.

(7277)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.
Riunificazione degli uffici del registro « ufficio bollo » e « radioaudizioni, demanio e ammende » di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1940, n. 57;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1958, registro n. 29 Finanze, foglio n. 116;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « ufficio bollo » e « radioaudizioni, demanio e ammende » di Catania;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « ufficio bollo » e « radioaudizioni, demanio e ammende » di Catania sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « bollo, demanio e ammende ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « bollo, demanio e ammende » di Catania è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 364.

(7278)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.
Ristrutturazione degli uffici del registro « imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » e « atti civili, giudiziari e successioni » di Salerno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare la denominazione e le attribuzioni degli uffici del registro « ufficio imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » e « atti civili, giudiziari e successioni » di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del registro « imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Salerno assume la denominazione di ufficio del registro « bollo e demanio ».

Art. 2.

All'ufficio del registro « bollo e demanio » di Salerno è attribuito il servizio di appuramento e di riscossione di tutte le somme non soddisfatte contemporaneamente all'accertamento ed alla liquidazione, ivi comprese quelle già iscritte negli elenchi residui, di pertinenza dell'ufficio del registro « atti civili, giudiziari e successioni » della stessa sede.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 363

(7280)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Soppressione dell'ufficio del registro degli atti civili e ristrutturazione degli uffici del registro « atti pubblici », « atti privati » e « bollo e demanio » di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960, registro n. 7, foglio n. 220, con il quale è stato istituito il servizio autonomo di cassa negli uffici del registro « atti pubblici », « atti privati » e « demanio » di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1968, registro n. 5 Finanze, foglio n. 320, con il quale l'ufficio del registro « atti pubblici » di Napoli è stato sdoppiato nei due uffici: « ufficio del registro degli atti pubblici » e « ufficio del registro degli atti civili », con la contemporanea unificazione ed attribuzione a quest'ultimo ufficio dei servizi contabili già espletati dai servizi autonomi di cassa (S.A.C.) funzionanti presso gli uffici del registro « atti pubblici » e « atti privati » di Napoli e dall'ufficio del registro « demanio » della stessa sede, nonchè dei servizi relativi alla esecuzione della formalità della registrazione degli atti pubblici e privati ed all'invio delle relative domande di voltura;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 26 febbraio 1972, con il quale gli uffici del registro « bollo » e « demanio » di Napoli sono stati riuniti in un solo ufficio che ha assunto la denominazione di ufficio del registro « bollo e demanio »;

Riconosciuta l'opportunità di sopprimere l'ufficio del registro degli atti civili di Napoli con i compiti e le attribuzioni del servizio autonomo unico di cassa (S.A.U.C.);

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del registro degli atti civili di Napoli con annesso S.A.U.C. (servizio autonomo unico di cassa) è soppresso.

Art. 2.

Agli uffici del registro « atti pubblici », « atti privati » e « bollo e demanio » di Napoli vengono attribuiti tutti i servizi contabili ed amministrativi già di loro pertinenza, con assegnazione al S.A.C. (servizio autonomo di cassa) istituito presso l'ufficio del registro « bollo e demanio » del servizio di appuramento e riscossione di tutte le somme di spettanza degli uffici del registro « atti pubblici » e « atti privati » non soddisfatte contemporaneamente all'accertamento ed alla liquidazione, anche se di competenza degli esercizi precedenti a quello in corso (residui).

Art. 3.

Presso ciascun ufficio del registro di cui al precedente articolo sarà attuato il servizio autonomo di cassa (S.A.C.) a suo tempo istituito.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 367

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Riunificazione degli uffici del registro « ammende » e « radio » di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 33 Finanze, foglio n. 82;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1975;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « ammende » e « radio » di Napoli;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « ammende » e « radio » di Napoli sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « ammende ».

Art. 2.

L'ufficio del registro « ammende » di Napoli è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1976
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 366.

(7276)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1976-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972, n. 668/74 del 28 maggio 1974 e n. 833/76 del 6 aprile 1976, del consiglio, concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto ordinario per i bachi da seta e l'importo di detto aiuto per la campagna di allevamento 1976-77;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973 e n. 683/74 del 27 marzo 1974, della commissione, con i quali vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 876/75 della commissione, del 3 aprile 1975, che definisce il fatto generatore del diritto dell'integrazione per il lino e la canapa e i bachi da seta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 922/72, modificato con regolamento (CEE) n. 668/74, gli Stati membri debbono istituire un controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti norme e modalità di esecuzione delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto a favore dei bachicoltori, previsto dai regolamenti della Comunità economica europea citati nelle premesse, per gli allevamenti di bachi da seta effettuati nella campagna 1976-77 è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

La misura dell'aiuto è fissata in 40 unità di conto per telaino di seme bachi da 20.000 uova utili ed è corrisposta in lire italiane al tasso di cambio risultante dall'applicazione del punto *C* dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 876/75.

Art. 2.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 845/72, l'aiuto è concesso per produzione di bozzoli da filanda e/o di bozzoli da riproduzione, ottenuti in quantità non inferiore per telaino a kg 25 di bozzoli primari cerniti (reali), di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura, da bachi allevati nel territorio della Repubblica italiana su telaini ritirati presso una delle camere di incubazione di cui al successivo art. 3 e consegnati agli organismi autorizzati di cui al successivo art. 4.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è affidata all'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale con sede in Treviso.

Per i bozzoli consegnati tali e quali sarà praticata una riduzione forfettaria del 20% ai fini della determinazione della suindicata quantità minima per telaino di prodotto cernito.

Art. 3.

Le camere di incubazione autorizzate per il ritiro dei telaini di seme bachi da parte dei bachicoltori sono quelle di:

Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

Montebelluna e Istrana (Treviso) del consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno;

Monigo (Treviso) del sig. Giulio Nicoletti;

Susegana (Treviso) dello stabilimento bacologico Costantini e Collalto di Vittorio Veneto;

S. Giacomo di Veglia (Treviso) del consorzio seme bachi - Soc. cooperativa, via Isonzo, 31;

Codogné (Treviso) del sig. Bortolo Salvatore;

Fossalta di Trebasereghe (Padova) del sig. Giuseppe Casarotto.

Lombardia:

Corticelle (Brescia) della sig.ra Albini Evelina;

Gottolengo (Brescia) del sig. Giacomo Bianchi;

Fossalugo (Brescia) del sig. Tedeschi Carlo;

Verolanuova (Brescia) del consorzio agrario provinciale di Brescia;

Alfianello (Brescia) del sig. Cattini Luigi;

Bedizzole (Brescia) del sig. Luigi Radaelli;

Orzinuovi (Brescia) del sig. Gino Trevisani.

Marche:

Osimo (Ancona) del centro bacologico della società adriatica marchigiana;

Monte S. Martino (Macerata) della società cooperativa agricola del « Tornello ».

Calabria:

Azienda gelsibachicola dell'ente di sviluppo agricolo per la Calabria « Opera Sila », Mirto Crosia (Cosenza).

Art. 4.

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti del seme bachi ritirato ed effettivamente utilizzato sono i seguenti:

Per i bozzoli da filanda:

Federazione italiana dei consorzi agrari e/o per essa, consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno e consorzio agrario provinciale di Brescia;

Cooperativa bachisericola veneta, società cooperative con sede in Treviso;

Cooperativa bachisericola del bresciano con sede in Brescia;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Conegliano (Treviso);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Codroipo (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Palmanova (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Sacile (Pordenone);

Centro bachicolo di Osimo (Ancona) della società adriatica marchigiana;

Cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa con sede in Monte S. Martino (Macerata);

Azienda gelsibachicola dell'ente di sviluppo agricolo per la Calabria « Opera Sila », Mirto Crosia (Cosenza).

Per i bozzoli da riproduzione:

Centro genetico ed ecologico del baco da seta di S. Giacomo di Veglia della società Ceppi da riproduzione di Vittorio Veneto (Treviso).

Art. 5.

Gli organismi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di:

rilasciare agli allevatori di bachi da seta, in conformità dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1054/73, appositi attestati, vistati da un tecnico bacologico a ciò delegato dell'Associazione nazionale bachicoltori, rispettivamente per i telaini di seme bachi ritirati e per i bozzoli consegnati dal bachicoltore per ogni operazione di ritiro dei telaini e di consegna dei bozzoli prodotti;

annotare giornalmente, in appositi distinti registri numerati di carico e scarico vistati dalla suddetta associazione, i movimenti in entrata e in uscita, rispettivamente, dei telaini di seme bachi e dei bozzoli prodotti;

sottostare ai controlli dell'associazione medesima, dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

trasmettere all'A.I.M.A., per il tramite di detta associazione, entro trenta giorni dalla data di emissione, una distinta degli attestati rilasciati agli allevatori di bachi da seta per i telaini di seme bachi ritirati e per i bozzoli primati cerniti consegnati dai medesimi nel corso della campagna.

Art. 6.

Per ottenere la corresponsione dell'aiuto per i bozzoli prodotti nella campagna 1976-77 i bachicoltori debbono presentare all'A.I.M.A., entro il 30 novembre 1976, per il tramite l'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente, oppure, per le cooperative agricole ed altri enti, denominazione o ragione sociale e sede dell'ente richiedente, nonchè la firma del legale rappresentante;

b) numero dei telaini di seme bachi da 20.000 uova utili, utilizzati in ciascun allevamento, nonchè la data o le date di ritiro di detti telaini tramite gli organismi di cui ai precedente art. 3;

c) i quantitativi di bozzoli primari cerniti (reali) e di bozzoli secondari (scarti misti, macchiati, doppi, ecc.) ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta, nonchè la data o le date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui al precedente art. 4;

d) luogo o luoghi di deposito dei bozzoli prodotti, ovvero, se questi sono stati già venduti e consegnati, del cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

La domanda, formulata su modulo predisposto dalla predetta associazione, deve essere corredata dagli attestati, relativi ai telaini di seme bachi ritirati e i bozzoli consegnati, rilasciati ai singoli allevatori di bachi da seta dagli organismi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto provvede l'A.I.M.A. sulla base dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle norme che ne regolano il funzionamento.

A tal fine l'Associazione nazionale bachicoltori trasmette all'A.I.M.A., con apposita distinta e relazione, le domande ricevute, previo controllo della regolarità formale delle stesse e della corrispondenza dei relativi dati agli elementi contenuti negli attestati rilasciati dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Copia della distinta delle domande e della relazione sulle stesse deve essere trasmessa dall'associazione predetta anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli accertamenti di competenza.

Art. 8.

Le funzioni di accertamento e di controllo affidate all'Associazione nazionale bachicoltori sono svolte secondo le istruzioni dell'A.I.M.A. e nei limiti di spesa dalla stessa autorizzati.

Art. 9.

Chiunque espone scientemente dati o notizie inesatte nei registri, attestati e domande, previsti nel presente decreto al fine di procurare a se e ad altri, per effetto di false dichiarazioni, i benefici previsti nel decreto medesimo in tutto o in parte non dovuti, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1976

Il Ministro: MARCORA

(7255)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Idrosil » dell'impresa Solans S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Idrosil » concessa all'impresa Solans S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7109)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Fungilon » dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Fungilon » concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7110)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Obladin » dell'impresa Verchim Asterias S.p.a. di Ozzano Emilia.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Obladin » concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna) con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7111)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Mecar K » dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Mecar K » concessa all'impresa Valsele S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7112)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Lignopur - F » dell'impresa Agrochimica S.r.l.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Lignopur - F » concessa alla impresa Agrochimica S.r.l. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7113)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Dicopur » dell'impresa Agrochimica S.r.l.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Dicopur » concessa all'impresa Agrochimica S.r.l. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7114)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Dicopur BE » dell'impresa Agrochimica S.r.l.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Dicopur BE » concessa alla impresa Agrochimica S.r.l. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7115)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « B-B-50 » dell'impresa Solans S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « B-B-50 » concessa all'impresa Solans S.p.a. con i decreti ministeriali 28 .luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(116)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Parafene forte 50 » dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Parafene forte 50 » concessa all'impresa Ravit S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7117)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Granithex super » dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Granithex super » concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7118)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Parafos 50 » dell'impresa Amonn fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Parafos 50 » concessa alla impresa Amonn fitochimica S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7119)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Mecar » dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Mecar » concessa all'impresa Valsele S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7120)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Sulfar » dell'impresa Solans S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Sulfar » concessa all'impresa Solans S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7121)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Plasvit » dell'impresa Solans S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Plasvit » concessa all'impresa Solans S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7122)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Etil-Aram » dell'impresa Solans S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Etil-Aram » concessa alla impresa Solans S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7123)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 giugno 1976, il comune di Castel San Giovanni (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2366/M)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 giugno 1976, il comune di Vieste (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2367/M)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 giugno 1976, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2368/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976, il comune di Marigliancila (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2934 della *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 20 aprile 1976.

(2365/M)

MINISTERO DEL TESORO

Consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340, del successivo giorno 27, si rende noto che il 28 giugno 1976 le sezioni di tesoreria provinciale di Roma e di Milano effettueranno la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, di tutti i titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976-1991.

(6982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania è vacante la seconda cattedra di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7192)

Vacanza della cattedra di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di anatomia ed istologia patologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7193)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura araba presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia è vacante la cattedra di lingua e letteratura araba, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7194)

Vacanza delle cattedre di biblioteconomia e di storia della filosofia moderna e contemporanea presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) biblioteconomia;

2) storia della filosofia moderna e contemporanea,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7191)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 256, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonio Vigilante, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione 28 luglio 1971, n. 17124, della commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, del provveditorato agli studi di Foggia, per l'esclusione dalla graduatoria degli incarichi e supplenze.

(7163)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975, registro n. 34 Istruzione, foglio n. 96, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato il 12 novembre 1972 dal sig. Ruggiero Antonio, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 26 giugno 1972, n. 4401, con il quale veniva modificata la graduatoria del concorso a termini abbreviati indetto per l'assunzione di tre bidelli di ruolo presso l'istituto d'arte di Cascano di Sessa Aurunca (Caserta).

(7162)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Viterbo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Viterbo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tenpo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi del l'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970. n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 265

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Viterbo, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 22 giugno 1976).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6888)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli istituti penitenziari di Volterra

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso gli istituti penitenziari di Volterra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli istituti penitenziari di Volterra.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la proprio residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 266

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli istituti penitenziari di Volterra, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 22 giugno 1976).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6887)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

La data del decreto ministeriale riguardante il concorso, per titoli, a due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore generale per i beni librari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976, anziché: «9 *febbraio* 1976», deve leggersi: «9 *aprile* 1976».

(7232)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lavagna (Genova).

(7241)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica presso l'ospedale «E. Riboli» di Lavagna;

un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale «V. Leonardi» di Chiavari (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lavagna (Genova).

(7242)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(7235)

OSPEDALE DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 agosto 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(7237)

OSPEDALE PEDIATRICO «CASA DEL SOLE» DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(7233)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA SCALETTA» DI IMOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso il dipendente ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(7239)

OSPEDALE «F. LASTARIA» DI LUCERA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(7234)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di ispettore sanitario;

un posto di aiuto e due posti di assistente ortopedico;

un posto di assistente fisioterapista;

un posto di assistente neuroradiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(7236)

OSPEDALE «N. MELLI» DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(7238)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA"» DI OMEGNA

Avviso di rettifica

L'avviso relativo al concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 1° giugno 1976, deve intendersi rettificato nel senso che devono essere aggiunti i seguenti posti:

un posto di assistente della sezione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di ricerche cliniche.

(7240)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 maggio 1976, n. **45**.

Norme concernenti i servizi di cassa e di tesoreria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'*8 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I servizi di cassa dell'amministrazione regionale e delle gestioni autonome regionali sono unificati ed affidati paritariamente al Banco di Sicilia ed alla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.

Art. 2.

Per la regolamentazione dei servizi di cassa di cui al precedente articolo è stipulata apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e gli istituti di credito interessati, con la espressa osservanza delle seguenti condizioni generali:

1) gli interessi sui saldi giornalieri di cassa da contabilizzare e versare alla fine di ogni anno finanziario sono calcolati in misura pari:

a) al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del 15 per cento del suo ammontare se lo stesso non è superiore all'8 per cento;

b) al tasso ufficiale di sconto, senza alcuna maggiorazione, se lo stesso è superiore all'8 per cento.

Nella ipotesi prevista dalla precedente lettera *a*), gli interessi complessivi da contabilizzare a favore della Regione non dovranno superare la misura del 9 per cento;

2) la commissione complessivamente spettante agli istituti di credito, a titolo di compenso e rimborso spese, è commisurata al 2 per mille sul movimento generale di cassa;

3) l'obbligo di tenere contabilità separate per la gestione dei fondi relativi al bilancio regionale e delle relative appendici, nonchè l'impegno ad istituire sottoconti di cassa intestati alle gestioni autonome regionali;

4) gli interessi attivi o passivi saranno attribuiti alle singole gestioni in rapporto all'effettivo andamento delle correlative situazioni di cassa;

5) gli istituti di credito provvederanno a livellare tra loro periodicamente le giacenze; tali operazioni, ai fini del calcolo della commissione, non sono computate nel movimento generale di cassa e devono essere effettuate senza perdita di valuta per la Regione;

6) agli enti economici regionali potranno essere corrisposte, a condizioni agevolate, limitate anticipazioni su stanziamenti autorizzati con legge regionale.

Art. 3.

Resta ferma la facoltà della Regione di contrarre prestiti con le modalità e nei termini di cui alla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 5, e successive modificazioni.

Gli istituti di credito provvederanno a far fronte in misura paritaria alle eventuali occorrenze finanziarie della Regione sotto forma di scoperture o di prestiti.

Art. 4.

In deroga alle norme regionali emanate in materia è fatto obbligo agli enti pubblici regionali o finanziati in via principale dalla Regione di affidare, con apposita convenzione, ad uno degli istituti di credito di cui all'art. 1 della presente legge, il proprio servizio di cassa e/o tesoreria.

Art. 5.

Le convenzioni che in atto regolano i servizi di cassa e di tesoreria delle gestioni autonome e degli enti pubblici di cui al precedente art. 4, nonchè ogni altro servizio che comporti lo affidamento di fondi a istituti di credito, cesseranno alla rispettiva data di scadenza, mentre le convenzioni che regolano i servizi di cassa della Regione cesseranno sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Dalle predette date avranno validità le convenzioni da stipularsi a termini della presente legge.

Ai depositi degli enti di cui al precedente art. 4 saranno praticate le stesse condizioni vigenti tra i predetti istituti e l'amministrazione regionale.

Gli interessi maturati sui fondi versati ai predetti enti dalla Regione, saranno, a chiusura di esercizio, contabilizzati a favore del bilancio della Regione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicatao nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

LEGGE 6 maggio 1976, n. **46**.

Interventi in favore delle gestioni irrigue consortili.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'*8 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, ed anche ai fini di favorire gli impianti irrigui già esistenti, lo stanziamento previsto dall'art. 3 della legge stessa per l'esercizio finanziario in corso è aumentato di lire 650 milioni.

La somma di lire 70 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al comma precedente, è destinata per analoghi interventi in favore dei consorzi irrigui istituiti a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, in dipendenza di particolari situazioni gestionali dei consorzi medesimi.

Lo stanziamento di cui al presente articolo è destinato a far fronte ai maggiori oneri gravanti sui consorziati per la gestione irrigua dell'anno 1975.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 6 maggio 1976, n. **47**.

Concessione di un'indennità integrativa di accompagnamento in favore dei non vedenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'*8 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando lo Stato non provvederà diversamente con apposite leggi, la Regione siciliana predispone in favore dei non vedenti residenti nel territorio regionale le provvidenze contenute nella presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 1976, l'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a corrispondere, al solo titolo della cecità, ai cittadini non vedenti, il cui *deficit* visivo sia assoluto o limitato alla sola percezione dell'ombra o della luce, e purchè la menomazione non sia dovuta a causa di guerra, di servizio o di lavoro, un'indennità integrativa di accompagnamento non riversibile di lire 15 mila mensili.

L'indennità spetta ai cittadini non vedenti residenti nel territorio della Regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le domande per ottenere l'indennità prevista all'articolo precedente sono presentate all'assessorato regionale degli enti locali tramite il comune di residenza dell'interessato, e dovranno essere corredate:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato di residenza con l'indicazione della data di iscrizione nei registri anagrafici

c) della dichiarazione giurata attestante che la cecità non derivi da causa di guerra, di servizio o di lavoro;

d) di un certificato rilasciato dalla prefettura attestante che l'interessato beneficia dell'indennità prevista dalla legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'indennità predetta è corrisposta dal mese successivo a quello di presentazione della domanda al comune di residenza.

E' fatto obbligo ai beneficiari di far pervenire al comune di residenza, alla fine di ogni semestre, un certificato di esistenza in vita.

Art. 4.

Per la liquidazione dell'indennità prevista all'art. 2 della presente legge l'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad accreditare ai comuni, ad inizio di ogni anno, su apposito conto corrente bancario vincolato per la destinazione, le somme occorrenti in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascun comune, il quale provvede trimestralmente all'erogazione agli aventi diritto mediante assegni tratti sul predetto conto corrente.

L'amministrazione comunale dovrà presentare all'assessorato regionale degli enti locali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'accreditamento, i giustificativi di spesa.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 310 milioni per l'anno finanziario in corso e la spesa annua di lire 930 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

All'onere di lire 310 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 10831 del bilancio medesimo.

All'onere di lire 930 milioni ricadente nell'anno finanziario successivo a quello in corso si provvede con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 6 maggio 1976, n. **48**.

Provvidenze in favore dei lavoratori del Calzificio siciliano S.p.a. di Palermo e modifica alla legge regionale 5 marzo 1976, n. 18, concernente intervento a sostegno dei dipendenti delle Officine meccaniche di Priolo e della CEI Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'*8 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultino occupati presso il Calzificio siciliano S.p.a. nel comune di Palermo alla data del 15 febbraio 1976 ed alla stessa data privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi con inizio dal 15 aprile 1976 e la loro gestione verrà affidata dall'assessore alla stessa azienda.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi avendo sempre riguardo alle finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione contrattuale percepita o spettante.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 per cento della retribuzione contrattuale già percepita o spettante.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico del Calzificio siciliano S.p.a.

Art. 3.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 4.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è altresì autorizzato a concedere un'indennità straordinaria di lire 300 mila agli stessi lavoratori di cui al primo comma dell'art. 1.

Per la liquidazione dell'indennità prevista nel presente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo la somma occorrente.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione dei corsi di cui all'art. 1 della presente legge l'ESPI è autorizzato a concedere alla collegata S.p.a. Calzificio siciliano, a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, e successive integrazioni, finanziamenti nella misura necessaria per l'acquisizione delle scorte che si rendono indispensabili per la ripresa del ciclo produttivo.

Art. 6.

Il limite di lire 300 mila stabilito nell'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 18, per l'indennità straordinaria mensile prevista per i dipendenti delle Officine meccaniche di Priolo (OMP) S.p.a. e della CEI Sicilia, utilizzati nel territorio della provincia di Siracusa e nel cantiere di Ramacca, è elevato a lire 350 mila.

Art. 7.

Per le finalità dell'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per le finalità dell'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni.

Per le finalità dell'art. 6 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Dette somme saranno versate al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 8.

All'onere di lire 280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974, approvato con la legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 6 maggio 1976, n. **49**.

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti della « Meridional Plastic » di Gela.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'*8 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti della « Meridional Plastic » con sede in Gela, occupati alla data del 30 settembre 1975 e che si trovano privi di retribuzione, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante a quella data, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione e autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo aver accertato che i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente legge.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 30 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, derivanti dagli stanziamenti autorizzati con le leggi regionali 3 maggio 1968, n. 12, e 22 luglio 1972, n. 45, già versati al fondo stesso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 6 maggio 1976, n. **50**.

Istituzione di corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'Azienda manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'8 maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati agli operai che risultavano occupati alla data del 31 dicembre 1975 presso l'Azienda manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali di Messina e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi di retribuzione.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi con inizio dal 1° maggio 1976 e la loro gestione verrà affidata dall'assessore alla stessa azienda.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha lo obbligo di darne formale comunicazione all'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento del salario.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico dell'Azienda manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali, con sede in Messina.

Art. 3.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 80 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, derivanti dallo stanziamento autorizzato con la legge regionale 3 maggio 1968, n. 12, già versato al fondo stesso.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 6 maggio 1976, n. **51**.

Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 1976, n. 15, recante provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori della « Metallurgica Sicula S.p.A. » di Milazzo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'8 maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze previste dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 32, modificata con legge regionale 16 agosto 1975, n. 64, articoli 1 e 2, a favore dei lavoratori ed impiegati dell'azienda « Metallurgica Sicula S.p.a. », con sede in Milazzo, che risultino privi di retribuzione alla data del 1° ottobre 1975, sono prorogate di centottanta giorni ».

Art. 2.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità, secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 64.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 6 maggio 1976, n. **52.**

Proroga del finanziamento regionale per due posti di assistente presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'8 maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, si applicano, per quanto concerne i posti di assistente alla cattedra di terapia medica-sistematica ed alla cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1976-77.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 6 maggio 1976, n. **53.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'istituto tecnico femminile di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'8 maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione ed i servizi degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'istituto tecnico femminile regionale di Catania in relazione ai programmi ed al piano di sviluppo economico della Regione;

b) propone all'assessore provvedimenti diretti a consentire attività di sperimentazione integrative della scuola, nonché attività di assistenza scolastica, educativa, di orientamento, di assistenza medico-psico-pedagogica;

c) dà pareri per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e di ricerche utili alla migliore conoscenza e valorizzazione delle realtà locali;

d) promuove iniziative tendenti alla conoscenza e valorizzazione della produzione artistica degli istituti attraverso mostre ed altre manifestazioni di carattere regionale;

e) esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le modifiche delle piante organiche;

f) esprime parere obbligatorio e vincolante sui ricorsi proposti all'assessore regionale per la pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare;

g) esercita, ove compatibili, nei riguardi degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'istituto tecnico femminile regionale di Catania, tutte le funzioni svolte nelle scuole statali secondarie ed artistiche dal consiglio scolastico provinciale e dal consiglio nazionale della pubblica istruzione ».

Art. 2.

Presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione sono istituiti due distinti consigli di disciplina rispettivamente per il personale direttivo ed insegnante e per il personale non insegnate degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'istituto tecnico femminile di Catania.

Essi sono nominati con decreto dell'assessore regionale per la pubblica istruzione e durano in carica un triennio.

Il consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante è composto da:

un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale direttivo, eletti dal corrispondente personale;

un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale docente degli istituti regionali d'arte, eletti dal corrispondente personale;

un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale docente dell'istituto tecnico femminile regionale di Catania, eletti dal corrispondente personale;

un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale docente delle scuole medie annesse agli istituti d'arte, eletti dal corrispondente personale.

Il consiglio di disciplina per il personale non insegnante è composto da:

un membro effettivo ed uno supplente designati dallo assessore regionale per la pubblica istruzione tra i presidi di ruolo;

un membro effettivo ed uno supplente designati dallo assessore regionale per la pubblica istruzione tra i dirigenti dell'assessorato escluso il coordinatore del competente gruppo di lavoro;

due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza del personale non insegnante, eletti dal corrispondente personale.

I consigli di disciplina sono presieduti da un dirigente dello assessorato regionale della pubblica istruzione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

I consigli deliberano a maggioranza dei loro componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario, senza diritto a voto, sono esercitate da assistenti dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 3.

Presso l'assessorato regionale della pubblica istruzione è istituito un consiglio di amministrazione regionale per il personale non insegnante degli istituti regionali d'arte e dell'istituto tecnico femminile regionale di Catania.

Il predetto consiglio, nominato per un triennio con decreto dell'assessore regionale per la pubblica istruzione, è composto:

da un dirigente dell'assessorato regionale della pubblica istruzione, che lo presiede;

da un preside designato dall'assessore regionale per la pubblica istruzione;

da tre rappresentanti del personale non insegnante, eletti dal corrispondente personale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di due terzi dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei votanti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario, senza diritto a voto, sono esercitate da un assistente dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 4.

Gli organi collegiali previsti dagli articoli 1 e 6 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 5.

La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, e dalla presente legge è gratuita.

Ai componenti degli organi a livello regionale e dei collegi dei revisori dei conti spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti leggi.

Art. 6.

Il presidente della Regione destina, in posizione di comando, presso gli istituti regionali d'arte e l'istituto tecnico femminile di Catania, il personale delle soppresse scuole professionali, nella misura di due unità di archivisti-dattilografi e due unità di personale ausiliario per ciascun istituto.

Art. 7.

All'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, in sede di ristrutturazione delle sezioni e delle tabelle organiche previste dal precedente art. 8, nella prima applicazione sono consentite soppressioni, trasformazioni e trasferimenti di sezioni ».

Art. 8.

All'art. 14 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

« Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante sono effettuate mediante concorsi regionali per titoli indetti ogni tre anni con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 ».

Art. 9.

Per il personale non insegnante delle carriere esecutive e di concetto la promozione all'ultimo parametro di stipendio si consegue a ruolo aperto dopo 18 anni di servizio utile ai fini della progressione in carriera.

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, sono aggiunte le parole « del personale docente ».

Al secondo comma del medesimo art. 17 sono cassate le parole « e non insegnante ».

Art. 11.

Al personale degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'istituto tecnico femminile regionale di Catania il servizio eccedente i quattro anni, previsto dal secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici, economici e di progressione di carriera e per il restante terzo ai soli fini economici.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è modificato come segue:

« Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale è regolato dalle norme previste per il personale della Regione siciliana ».

I relativi contributi, compresi quelli previsti dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 10, vengono versati al fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

Art. 13.

Le pensioni e gli assegni vitalizi spettanti al personale già appartenente agli istituti regionali d'arte, alle scuole medie annesse e all'istituto tecnico femminile regionale di Catania sono riliquidate dalle stesse decorrenze dalle quali è modificato il trattamento economico al personale in attività di servizio.

Ove la pensione o l'assegno vitalizio in atto goduti risultino superiori a quelli riliquidati, la differenza è mantenuta a titolo di assegno personale.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 alle pensioni e agli assegni vitalizi si applica l'indennità integrativa speciale per i dipendenti statali in quiescenza, con esclusione quindi di ogni altro congegno di adeguamento annuo al costo della vita.

Art. 14.

All'art. 21 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà agli istituti ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo ».

Art. 15.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti regionali d'arte, delle scuole medie annesse e dell'istituto tecnico femminile regionale di Catania che alla data del 24 marzo 1972, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto ministeriale 2 marzo 1972, siano in possesso della prescritta abilitazione ed abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento nei predetti istituti e scuole per almeno due anni con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi a domanda in graduatorie regionali permanenti per le classi di concorso corrispondenti alle abilitazioni di cui sono in possesso.

Gli insegnanti tecnico-pratici di arte applicata non di ruolo, che alla data del 24 marzo 1972 siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base alla vigente normativa statale ed abbiano prestato servizio di insegnamento rispettivamente nell'istituto tecnico femminile di Catania e negli istituti regionali d'arte per almeno due anni con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi a domanda in graduatorie regionali permanenti; ogni insegnante potrà richiedere l'inclusione nella sola graduatoria per classe di concorso relativa all'insegnamento impartito.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono compilate distinte per ciascuna classe di concorso secondo i criteri di valutazione che saranno determinati dall'assessore regionale per la pubblica istruzione e sono utilizzati ai fini dell'immissione in ruolo con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1972.

Nei confronti degli insegnanti di arte applicata, ai soli fini dell'iscrizione nelle graduatorie di cui al precedente secondo comma, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a buono, analogamente a quanto previsto dallo art. 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

La nomina in ruolo degli insegnanti vincitori dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9, e successive modificazioni, che si trovino in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, decorre agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1972.

Art. 16.

A decorrere dall'anno scolastico 1976-77 annualmente entro il 31 dicembre saranno compilate con gli stessi criteri, con le stesse modalità e gli stessi fini di cui al precedente art. 15 graduatorie distinte per classi di concorso nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il prescritto titolo di abilitazione ed abbiano maturato il requisito del servizio prestato per almeno due anni dopo il conseguimento del titolo di studio negli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse ed istituto tecnico femminile di Catania.

Le graduatorie compilate in base al presente articolo non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al precedente art. 15 nonchè di quelle compilate negli anni precedenti a quello cui le graduatorie stesse si riferiscono.

Le relative nomine in ruolo avranno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre dell'anno cui si riferisce la graduatoria e sono subordinate al mantenimento dell'incarico a quella data.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e gli stessi fini di cui ai commi precedenti saranno compilate graduatorie regionali per gli insegnanti tecnico-pratici dell'istituto tecnico fem-

minile di Catania e per gli insegnanti di arte applicata negli istituti regionali d'arte che compiano rispettivamente nell'istituto tecnico femminile di Catania e negli istituti regionali d'arte due anni di servizio e siano in possesso del titolo di studio ove richiesto per la partecipazione ai normali concorsi, in base alla vigente normativa statale: ogni insegnante potrà chiedere l'inclusione nella sola graduatoria per la classe di concorso relativa all'insegnamento impartito.

L'art. 25 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è abrogato.

Nei confronti degli insegnanti di arte applicata si considera equivalente al titolo di studio, ove richiesto, il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a buono, analogamente a quanto previsto dall'art. 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Art. 17.

Il personale non insegnante in servizio negli istituti regionali d'arte e nell'istituto tecnico femminile regionale di Catania negli anni scolastici 1974-75 e 1975-76, con incarico annuale, è nominato in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1976 nello stesso posto e sede attualmente ricoperti.

Art. 18.

Per l'immissione in ruolo del personale ai sensi della presente legge si prescinde dal limite massimo di età.

Non possono tuttavia conseguire la nomina in ruolo coloro i quali abbiano superato il 65° anno di età.

Art. 19.

A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'anno scolastico 1977-78 il numero totale delle cattedre e posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi della presente legge.

A partire dal 1° ottobre 1978 il 50 per cento del numero totale delle cattedre e posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico è accantonato per i pubblici concorsi ed il 50 per cento è riservato all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi della presente legge.

A tal fine la frazione di unità inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso.

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79 tutti gli incarichi negli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse e istituto tecnico femminile di Catania sono trasformati in incarichi annuali.

Art. 20.

All'onere di lire 90 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1976, si provvede con parte dell'avanzo finanziario del bilancio della Regione accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1974, approvato con legge regionale 25 ottobre 1975, n. 69.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 6 maggio 1976, n. 54.

Equiparazione delle aziende termali regionali agli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n* 26 *dell'*8 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aziende termali regionali sono equiparate agli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1976

BONFIGLIO

MACALUSO

(6703)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761620)